

Publicato il 07/04/2022

N.02347 ~~2022~~ REG.PROV.CAU.
N. 09420/2021 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Ter)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 9420 del 2021, proposto da

Stefano Gargagliano, rappresentato e difeso dall'avvocato Ornella Sarcuto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in 90141, via Gaetano Abela n. 10;

contro

Agenzia delle Entrate, Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Chiara Colaci, Chiara Putzolu, Emma Mazzarone, Alessandro Millet, Mauro Girone, Marcello Chiorazzi, Gianpaolo Sebastiano Cannizzo, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

1°) del provvedimento prot. n. 0173327.30-06-2021 -U, con il quale il Direttore

dell'Agenzia delle Entrate ha approvato “la graduatoria di merito della selezione pubblica per l'assunzione a tempo indeterminato di 175 dirigenti (bando di concorso n. 146687/2010 del 29 ottobre 2010, pubblicato il 5 novembre 2010 nel sito Internet dell'Agenzia delle Entrate con avviso in pari data nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – IV serie speciale – Concorsi ed esami) riportata nell'allegato A” ed ha dichiarato vincitori i candidati elencati nell'allegato B; nonché della predetta graduatoria di merito di cui allegato A nella parte in cui il ricorrente è stato collocato al 197° posto con un punteggio complessivo di 73,07 e dell'elenco dei vincitori di cui all'allegato B;

2°) del provvedimento, prot. n. 0198385 del 22 luglio 2021, con il quale il Direttore dell'Agenzia delle Entrate ha disposto la rettifica della graduatoria definitiva della selezione pubblica per l'assunzione a tempo indeterminato di 175 dirigenti (approvata con atto n. 173327/2021); nonché della graduatoria di merito riportata nell'allegato A e dell'elenco dei vincitori elencati nell'allegato B, modificati e facenti parte integrante dell'atto di rettifica, nella parte in cui il ricorrente è stato collocato al 197° posto con un punteggio complessivo di 73,07;

3°) del verbale della Commissione n. 2 del 10 febbraio 2016 e dell'allegato 1 al predetto verbale, con i quali sono stati individuati “i criteri di valutazione dei titoli (all. 1) ai sensi del punto 7 del bando di concorso”, ove interpretati: a) nel senso di ritenere che il diploma di specializzazione per le professioni legali costituisca, per i dipendenti di ruolo con almeno tre anni di servizio, requisito di accesso non valutabile quale titolo accademico e di studio; b) nel senso di ritenere non valutabili tra gli incarichi di cui all'art. 7, comma 2, lett. c) del bando le docenze in materie giuridiche presso le scuole secondarie di primo e secondo grado, ovvero di ritenerle valutabili soltanto se pertinenti e rilevanti;

4°) dell'allegato al verbale n. 39 del 10 maggio 2016, ove interpretato: a) nel senso di ritenere che il diploma di specializzazione per le professioni legali costituisca, per i dipendenti di ruolo con almeno tre anni di servizio, requisito di accesso non

valutabile quale titolo accademico e di studio; b) nel senso di ritenere non valutabili tra gli incarichi di cui all'art. 7, comma 2, lett. c) del bando le docenze in materie giuridiche presso le scuole secondarie di primo e secondo grado, ovvero di ritenerle valutabili soltanto se pertinenti e rilevanti;

4°) del verbale n. 32 della seduta del 23 maggio 2016 nel corso della quale la II sottocommissione ha proceduto alla valutazione dei titoli del ricorrente ed ha redatto la scheda di valutazione dello stesso attribuendogli soltanto punti 0,5; nonché della relativa scheda di valutazione;

5°) ove occorra, della nota del 4 giugno 2021, inviata a mezzo pec, con la quale l'Agenzia delle Entrate ha comunicato al ricorrente che la “Commissione, nel verbale conclusivo del 26 maggio 2021, ha deciso ... di non prendere in esame le istanze di revisione del punteggio”;

6°) ove occorra, del verbale della seduta del 26 maggio 2021, non conosciuto, nel corso della quale la Commissione ha deliberato “di non prendere in esame le istanze di revisione del punteggio”.

7°) ove occorra degli artt. 2 e 7 del bando, qualora interpretati nel senso di ritenere che il diploma di specializzazione per le professioni legali costituisca, per i dipendenti di ruolo con almeno tre anni di servizio, requisito di accesso non valutabile quale titolo accademico e di studio.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Agenzia delle Entrate e di Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 aprile 2022 la dott.ssa Roberta

Cicchese e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che il ricorso necessita della più approfondita valutazione propria della fase di merito, per la quale occorre fissare la pubblica udienza come da dispositivo; Rilevata, inoltre, la necessità di disporre l'integrazione del contraddittorio, all'uopo autorizzando parte ricorrente ad avvalersi della notifica per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito web della resistente Amministrazione di un sunto del gravame, degli estremi del presente provvedimento nonché dell'indicazione dei controinteressati da individuarsi nei soggetti utilmente collocati nella avversata graduatoria, incombenza questo da eseguirsi, pena l'improcedibilità del gravame, nel termine perentorio di giorni 20 dalla comunicazione ovvero dalla notificazione se anteriore del presente decreto con deposito della relativa prova nel termine ulteriore di giorni 10, decorrenti dal primo adempimento.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter)

- 1) Fissa la pubblica udienza di trattazione del ricorso alla data del 6 dicembre 2022, ore di regolamento;
- 2) Ordina alla parte ricorrente di procedere alla integrazione del contraddittorio secondo le modalità e i termini indicati in parte motiva.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 aprile 2022 con l'intervento dei magistrati:

Salvatore Mezzacapo, Presidente

Roberta Cicchese, Consigliere, Estensore

Francesca Mariani, Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

Roberta Cicchese

Salvatore Mezzacapo

IL SEGRETARIO